

Legge Regionale 1 luglio 1993, n. 22.

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, concernente: - Piano Urbanistico Territoriale dell'area sorrentino-amalfitana”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

All'art. 5 della Legge Regionale 27 giugno 1987, n. 35, è aggiunto, dopo il primo, il seguente comma:

Sono altresì escluse le concessioni relative agli interventi costruttivi delle cooperative edilizie dotate di finanziamento i cui interventi vengono equiparati ad Edilizia pubblica residenziale se assegnatarie di aree in diritto di superficie individuate nell'ambito dei Piani di Zona di cui alla Legge 167/62 e successive modifiche ed integrazioni che comunque dovranno essere conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente, e munite del parere di conformità della Giunta Regionale, le concessioni relative agli interventi nella zona territoriale No. 7 di cui al successivo articolo 17, comunque conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e muniti del parere di conformità della Giunta regionale, nonché le concessioni relative agli interventi a rete di cui all'art. 24 della presente Legge. I suddetti interventi devono essere comunque conformi alla normativa urbanistica all'atto vigente e muniti del parere di conformità della Giunta Regionale.

ART. 2

L'articolo 17 della Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, è così modificato al punto “Zona Territoriale 7” Razionalizzazione insediamenti a tutela delle risorse agricole.

Comprende aree agricole ed insediamenti residenziali e produttivi delle sub aree 2, 4 e 6.

Per la zona occorre procedere ad una complessiva razionalizzazione degli insediamenti, tutelando e valorizzando l'agricoltura intensiva in base alla legislazione vigente regionale e nazionale.

L'edificazione nella zona territoriale 7, per la zona agricola, giusta carta dell'uso agricolo allegata ai Piani Regolatori Generali è regolamentata dai Piani Regolatori Generali, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.

L'attività edilizia nella zona territoriale 7, limitatamente alla parte urbanizzata, avviene nel rispetto dei Piani Regolatori vigenti.

Per gli interventi relativi all'adeguamento funzionale degli alloggi la verifica di conformità è delegata al Sindaco.

E' escluso il rilascio di concessioni edilizie nell'area pedemontana nella zona territoriale 7, di cui alla cartografia allegata, fino all'adeguamento del Piano Regolatore Generale alla predetta Legge.

I Comuni ricadenti nella zona territoriale 7 potranno programmare interventi di viabilità solo sulla base dei piani di recupero approvati. Se gli stessi interventi dovessero interessare anche altre zone, individuate nel presente articolo, dovrà essere richiesto preventivamente il parere di conformità di cui all'art. 5.

ART. 3

La Legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 è integrata dal seguente articolo:

L'approvazione della variante che scaturisce dalla presente legge deve essere conforme alle procedure previste dalla Legge regionale 22 aprile 1993, n. 19, concernente “Norme di procedura per l'adozione e approvazione dei piani paesistici

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 1 luglio 1993

Grasso